



COMUNE DI POSITANO

Provincia di SALERNO

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 43 del 21.12.2023

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). APPROVAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2024.

L'anno **duemilaventitre** il giorno **ventuno** del mese di **dicembre** alle ore **10.10** nella sala consiliare "Andrea Milano" della Sede Comunale,

IL CONSIGLIO COMUNALE

convocato nei modi e nei termini prescritti con lettera d'invito del Sindaco prot. n. 17723 in data 15.12.2023, si è riunito in prima convocazione, sessione ordinaria ed in seduta pubblica, nelle persone dei signori:

Cognome e nome	P/A	Cognome e nome	P/A
1 - GUIDA GIUSEPPE	Presente	8 - DI GENNARO MARGHERITA	Presente
2 - DE LUCIA MICHELE	Presente	9 - RUSSO GIORGIO FRANCESCO	Presente
3 - GUARRACINO RAFFAELE	Presente	10-GUIDA GABRIELLA	Presente
4 - DI LEVA ANTONINO	Presente	11-MASCOLO VITO	Assente
5 - ATTANASIO STEFANO	Presente	12-MASCOLO ELENA	Presente
6 - MILANO GIUSEPPE	Presente	13-CUCCARO GIORGIA	Presente
7- VESPOLI GIUSEPPE	Presente		

- **Componenti assegnati: Sindaco e n. 12 Consiglieri**
- **Componenti in carica: Sindaco e n. 12 Consiglieri**
- **Presenti: n. 12 (dodici)**
- **Assenti: n. 1 (uno: Mascolo Vito)**

Partecipa alla seduta con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (articolo 97 del d.lgs. n. 267/2000), il Segretario Comunale **Dott. Alberto De Stefano**

Assume la presidenza il Sindaco **dott. Giuseppe Guida**, il quale, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto della proposta di deliberazione allegata (*allegato A*) alla presente;

CONSIDERATO che l'articolo 1, comma 738 della legge 27.12.2019, n. 160 ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, che l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639 della legge 27.12.2013, n. 147 è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) e che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge;

VISTO l'articolo 1, comma 780 della legge 27.12.2019, n. 160, con il quale si prevede che: *"A decorrere dal 1° gennaio 2020 sono abrogati: l'articolo 8, ad eccezione del comma 1, e l'articolo 9, ad eccezione del comma 9, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; l'articolo 13, commi da 1 a 12-ter e 13-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; il comma 639 nonché i commi successivi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI. Restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI. Sono altresì abrogate le disposizioni incompatibili con l'IMU disciplinata dalla presente legge"*;

DATO ATTO che ai Comuni è riconosciuta potestà regolamentare generale, per quanto concerne la disciplina delle proprie entrate, anche tributarie, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15.12.1997, n. 446 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta municipale propria approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 30.09.2020;

RITENUTO di dover provvedere all'approvazione, per l'anno 2024, delle aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783 della legge 27.12.2019, n. 160;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 180 del 22.11.2023 ad oggetto: "Imposta municipale propria (IMU). Proposta aliquote per l'anno 2024";

DATO ATTO che l'articolo 1, comma 740 della legge 27.12.2019, n. 160 dispone che: *"Il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili. Il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9"*;

CONSIDERATO che l'articolo 1 della legge 27.12.2019, n. 160 dispone:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30.12.1993, n. 557 convertito, con modificazioni, dalla legge 26.02.1994, n. 133 è pari allo 0,1 per cento e i Comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento. I comuni

possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.

- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato; i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28.12.2015, n. 208, i Comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima nella misura aggiuntiva massima dello 0,08 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27.12.2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I Comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;

DATO ATTO, altresì, che l'articolo 1, comma 758, lett. d) della legge 27.12.2019, n. 160 prevede che sono esenti dall'imposta municipale propria i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27.12.1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14.06.1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18.06.1993;

RILEVATO che i terreni agricoli situati sul territorio del Comune di Positano ricadono in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27.12.1977, n. 984, in quanto individuati nell'allegato alla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14.06.1993;

DATO ATTO che l'articolo 1, comma 48 della legge 30.12.2020, n. 178 prevede che: *“A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi”*;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 30.05.2023 ad oggetto: *“Imposta municipale propria (IMU). Conferma aliquote per l'anno 2023”*;

DATO ATTO che, per raggiungere l'equilibrio di bilancio e garantire l'erogazione dei propri servizi, il Comune di Positano ha la necessità di reperire, per l'anno 2024, dal gettito IMU, al netto della quota di alimentazione del FSC, un importo pari ad euro 1.900.000,00;

CONSIDERATO che, dalle stime operate sulle basi imponibili IMU, il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto con la conferma, per l'anno 2024, delle aliquote dell'imposta municipale propria (IMU), applicate nell'anno 2023 in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 30.05.2023 e prevedendo, altresì, nell'ambito della fattispecie principale *Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)*, la seguente fattispecie personalizzata consistente nel riconoscimento, per l'anno 2024, di un'aliquota dell'imposta municipale propria (IMU) ridotta pari allo 0,76 per cento per l'abitazione locata in presenza di tutte le condizioni di seguito riportate:

- Tipo di contratto: Locazione;
- Categoria catastale dell'abitazione locata: A/2, A/3, A/4, A/5, A/6;
- Durata del contratto di locazione non inferiore a mesi 48;
- Il locatario non deve essere titolare di proprietà o altro diritto reale di godimento su immobili;
- Destinazione d'uso: il locatario deve utilizzare l'abitazione locata come abitazione principale e non può esercitarvi alcuna attività ricettiva o attività di locazione breve di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24.04.2017, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 21.06.2017, n. 96;

VISTO l'articolo 1, comma 749 della legge 27.12.2019, n. 160 secondo cui: *"Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616"*;

VISTO l'articolo 13, comma 15 del decreto-legge 06.12.2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n. 214 (nel testo sostituito dall'articolo 15-bis, comma 1, lett. a) del decreto-legge 30.04.2019, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 28.06.2019, n. 58), con il quale si prevede che: *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360"*;

CONSIDERATO che i commi 762 e 767 dell'articolo 1 della legge 27.12.2019, n. 160 prevedono, per quanto concerne l'imposta municipale propria, quanto segue:

"762. In deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima

rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. In sede di prima applicazione dell'imposta, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757 pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno.

767. Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.”;

DATO ATTO che i commi 756 e 757 dell'articolo 1 della legge 27.12.2019, n. 160 recitano quanto segue:

“756. A decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine di quarantacinque giorni, il decreto può essere comunque adottato.

757. In ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote.”;

VISTO il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 07 luglio 2023 (G.U. n. 172 del 25 luglio 2023) con il quale, sono state individuate le fattispecie sulla base delle quali i comuni possono diversificare le aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) e sono state stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione, attraverso l'apposita applicazione informatica, al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, del relativo prospetto di cui all'art. 1, comma 757, della legge n. 160 del 2019;

VISTO l'articolo 6-ter, comma 1 del decreto-legge 29.09.2023, n. 132 convertito, con modificazioni, dalla legge 27.11.2023, n. 170 che dispone quanto segue: “In considerazione delle criticità riscontrate dai comuni, a seguito della fase di sperimentazione, nell'elaborazione del prospetto di cui all'articolo 1, commi 756 e 757, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e dell'esigenza di tener conto di alcune rilevanti fattispecie attualmente non considerate dal predetto prospetto, l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze, decorre dall'anno d'imposta 2025”;

DATO ATTO, pertanto, che, in esecuzione dell'articolo 6-ter, comma 1 del decreto-legge 29.09.2023, n. 132 convertito, con modificazioni, dalla legge 27.11.2023, n. 170:

- per l'anno di imposta 2024, i comuni devono continuare a trasmettere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU secondo le modalità sinora utilizzate, previste dall'art. 13, comma 15 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011, vale a dire tramite l'inserimento del testo della delibera stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;
- per l'anno 2024, non vige l'obbligo di diversificare le aliquote dell'IMU utilizzando le fattispecie individuate nel decreto del 7 luglio 2023 e che, in mancanza di una delibera approvata e pubblicata nei termini di legge, si applicano, ai sensi dell'art. 1, comma 169 della legge n. 296 del 2006, le aliquote vigenti nell'anno di imposta 2023;

RITENUTO, comunque, di diversare le aliquote dell'imposta municipale propria, già per l'anno 2024, utilizzando le fattispecie individuate nel decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 07 luglio 2023;

DATO ATTO che:

- l'articolo 53, comma 16 della legge 23.12.2000, n. 388, come sostituito dall'articolo 27, comma 8 della legge 28.12.2001, n. 448 prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF e le tariffe dei servizi pubblici locali, coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'articolo 1, comma 169 della legge 27.12.2006, n. 296 dispone che: *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

VISTO l'articolo 151, comma 1 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 secondo cui gli enti locali, ispirando la propria gestione al principio della programmazione, deliberano il bilancio di previsione finanziario, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale, entro il 31 dicembre dell'anno precedente;

VISTO il decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'articolo 52 del decreto legislativo 15.12.1997, n. 446 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento generale delle entrate comunali approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 16.04.2007 e modificato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 30.09.2020;

VISTA, infine, la deliberazione della Giunta Comunale n. 74 del 28.08.2020 ad oggetto: "Imposta municipale propria (IMU). Designazione del funzionario responsabile";

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria ai sensi dell'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 così come sostituito dall'articolo 3, comma 1, lett. b) del decreto-legge 10.10.2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 07.12.2012, n. 213 e apposto in calce alla proposta di deliberazione allegata (*allegato A*);

UDITA la discussione pressoché integralmente riportata nell'allegato sub "B", compatibilmente con la qualità audio della registrazione;

ESAUTITA la discussione si procede con la votazione resa in forma palese che dà il seguente risultato:

Presenti: n. 12 (dodici)

Assenti: n. 1 (uno: Mascolo Vito)

Votanti: n. 12 (dodici)

Voti favorevoli: n. 12 (dodici: Guida Giuseppe, De Lucia Michele, Guarracino Raffaele, Di Leva Antonino, Attanasio Stefano, Milano Giuseppe, Vespoli Giuseppe, Di Gennaro Margherita, Russo Giorgio Francesco, Guida Gabriella, Mascolo Elena e Cuccaro Giorgia)

Voti contrari: 0 (zero)

Astenuti: 0 (zero)

DELIBERA

1. la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente deliberato e si intende integralmente ripetuta e trascritta;
2. di approvare, per l'anno 2024, le seguenti aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) riportate in corrispondenza di ciascuna fattispecie principale come individuate dall'articolo 2 del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 07 luglio 2023:
 - a) Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9: aliquota pari allo 0,4 per cento;
 - b) Fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari a zero;
 - c) Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D: aliquota pari allo 0,96 per cento;
 - d) Terreni agricoli: esenti ai sensi dell'articolo 1, comma 758, lett. d) della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
 - e) Aree fabbricabili: aliquota pari allo 0,96 per cento;
 - f) Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D): aliquota pari allo 0,96 per cento;
3. di approvare, altresì, nell'ambito della fattispecie principale di cui al precedente punto 2, lettera f), la seguente fattispecie personalizzata consistente nel riconoscimento, per l'anno 2024, di un'aliquota dell'imposta municipale propria (IMU) ridotta pari allo 0,76 per cento per l'abitazione locata in presenza di tutte le condizioni di seguito riportate:
 - Tipo di contratto: Locazione;
 - Categoria catastale dell'abitazione locata: A/2, A/3, A/4, A/5, A/6;
 - Durata del contratto di locazione non inferiore a mesi 48;
 - Il locatario non deve essere titolare di proprietà o altro diritto reale di godimento su immobili;
 - Destinazione d'uso: il locatario deve utilizzare l'abitazione locata come abitazione principale e non può esercitarvi alcuna attività ricettiva o attività di locazione breve di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24.04.2017, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 21.06.2017, n. 96;
4. di disporre l'assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6 della legge 27.12.2019, n. 160 e, pertanto, per l'anno 2024, verrà considerata abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa

non risulti locata dando atto che, in caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione potrà essere applicata ad una sola unità immobiliare;

5. di provvedere alla trasmissione della presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, in esecuzione dell'articolo 13, comma 15 del decreto-legge 06.12.2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n. 214;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ravvisata l'urgenza della presente deliberazione;

Con votazione resa in forma palese che dà il seguente risultato:

Presenti: n. 12 (dodici)

Assenti: n. 1 (uno: Mascolo Vito)

Votanti: n. 12 (dodici)

Voti favorevoli: n. 12 (dodici: Guida Giuseppe, De Lucia Michele, Guarracino Raffaele, Di Leva Antonino, Attanasio Stefano, Milano Giuseppe, Vespoli Giuseppe, Di Gennaro Margherita, Russo Giorgio Francesco, Guida Gabriella, Mascolo Elena e Cuccaro Giorgia)

Voti contrari: 0 (zero)

Astenuti: 0 (zero)

DELIBERA

6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). APPROVAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2024.

**IL SINDACO
PROPONE
AL CONSIGLIO COMUNALE**

CONSIDERATO che l'articolo 1, comma 738 della legge 27.12.2019, n. 160 ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, che l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639 della legge 27.12.2013, n. 147 è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) e che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge;

VISTO l'articolo 1, comma 780 della legge 27.12.2019, n. 160, con il quale si prevede che: *"A decorrere dal 1° gennaio 2020 sono abrogati: l'articolo 8, ad eccezione del comma 1, e l'articolo 9, ad eccezione del comma 9, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; l'articolo 13, commi da 1 a 12-ter e 13-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; il comma 639 nonché i commi successivi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI. Restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI. Sono altresì abrogate le disposizioni incompatibili con l'IMU disciplinata dalla presente legge"*;

DATO ATTO che ai Comuni è riconosciuta potestà regolamentare generale, per quanto concerne la disciplina delle proprie entrate, anche tributarie, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15.12.1997, n. 446 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta municipale propria approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 30.09.2020;

RITENUTO di dover provvedere all'approvazione, per l'anno 2024, delle aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783 della legge 27.12.2019, n. 160;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 180 del 22.11.2023 ad oggetto: "Imposta municipale propria (IMU). Proposta aliquote per l'anno 2024";

DATO ATTO che l'articolo 1, comma 740 della legge 27.12.2019, n. 160 dispone che: *"Il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili. Il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9"*;

CONSIDERATO che l'articolo 1 della legge 27.12.2019, n. 160 dispone:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30.12.1993, n. 557 convertito,

- con modificazioni, dalla legge 26.02.1994, n. 133 è pari allo 0,1 per cento e i Comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.
 - al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
 - al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato; i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;
 - al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
 - al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28.12.2015, n. 208, i Comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima nella misura aggiuntiva massima dello 0,08 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27.12.2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I Comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;

DATO ATTO, altresì, che l'articolo 1, comma 758, lett. d) della legge 27.12.2019, n. 160 prevede che sono esenti dall'imposta municipale propria i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27.12.1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14.06.1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18.06.1993;

RILEVATO che i terreni agricoli situati sul territorio del Comune di Positano ricadono in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27.12.1977, n. 984, in quanto individuati nell'allegato alla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14.06.1993;

DATO ATTO che l'articolo 1, comma 48 della legge 30.12.2020, n. 178 prevede che: *"A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti*

avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi";

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 30.05.2023 ad oggetto: *"Imposta municipale propria (IMU). Conferma aliquote per l'anno 2023"*;

DATO ATTO che, per raggiungere l'equilibrio di bilancio e garantire l'erogazione dei propri servizi, il Comune di Positano ha la necessità di reperire, per l'anno 2024, dal gettito IMU, al netto della quota di alimentazione del FSC, un importo pari ad euro 1.900.000,00;

CONSIDERATO che, dalle stime operate sulle basi imponibili IMU, il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto con la conferma, per l'anno 2024, delle aliquote dell'imposta municipale propria (IMU), applicate nell'anno 2023 in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 30.05.2023 e prevedendo, altresì, nell'ambito della fattispecie principale *Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)*, la seguente fattispecie personalizzata consistente nel riconoscimento, per l'anno 2024, di un'aliquota dell'imposta municipale propria (IMU) ridotta pari allo 0,76 per cento per l'abitazione locata in presenza di tutte le condizioni di seguito riportate:

- Tipo di contratto: Locazione;
- Categoria catastale dell'abitazione locata: A/2, A/3, A/4, A/5, A/6;
- Durata del contratto di locazione non inferiore a mesi 48;
- Il locatario non deve essere titolare di proprietà o altro diritto reale di godimento su immobili;
- Destinazione d'uso: il locatario deve utilizzare l'abitazione locata come abitazione principale e non può esercitarvi alcuna attività ricettiva o attività di locazione breve di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24.04.2017, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 21.06.2017, n. 96;

VISTO l'articolo 1, comma 749 della legge 27.12.2019, n. 160 secondo cui: *"Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616"*;

VISTO l'articolo 13, comma 15 del decreto-legge 06.12.2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n. 214 (nel testo sostituito dall'articolo 15-bis, comma 1, lett. a) del decreto-legge 30.04.2019, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 28.06.2019, n. 58), con il quale si prevede che: *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito*

informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";

CONSIDERATO che i commi 762 e 767 dell'articolo 1 della legge 27.12.2019, n. 160 prevedono, per quanto concerne l'imposta municipale propria, quanto segue:

"762. In deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. In sede di prima applicazione dell'imposta, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757 pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno.

767. Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.";

DATO ATTO che i commi 756 e 757 dell'articolo 1 della legge 27.12.2019, n. 160 recitano quanto segue:

"756. A decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine di quarantacinque giorni, il decreto può essere comunque adottato.

757. In ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote.";

VISTO il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 07 luglio 2023 (G.U. n. 172 del 25 luglio 2023) con il quale, sono state individuate le fattispecie sulla base delle quali i comuni possono diversificare le aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) e sono state stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione, attraverso l'apposita applicazione informatica, al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, del relativo prospetto di cui all'art. 1, comma 757, della legge n. 160 del 2019;

VISTO l'articolo 6-ter, comma 1 del decreto-legge 29.09.2023, n. 132 convertito, con modificazioni, dalla legge 27.11.2023, n. 170 che dispone quanto segue: *“In considerazione delle criticità riscontrate dai comuni, a seguito della fase di sperimentazione, nell'elaborazione del prospetto di cui all'articolo 1, commi 756 e 757, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e dell'esigenza di tener conto di alcune rilevanti fattispecie attualmente non considerate dal predetto prospetto, l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze, decorre dall'anno d'imposta 2025”*;

DATO ATTO, pertanto, che, in esecuzione dell'articolo 6-ter, comma 1 del decreto-legge 29.09.2023, n. 132 convertito, con modificazioni, dalla legge 27.11.2023, n. 170:

- per l'anno di imposta 2024, i comuni devono continuare a trasmettere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU secondo le modalità sinora utilizzate, previste dall'art. 13, comma 15 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011, vale a dire tramite l'inserimento del testo della delibera stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;
- per l'anno 2024, non vige l'obbligo di diversificare le aliquote dell'IMU utilizzando le fattispecie individuate nel decreto del 7 luglio 2023 e che, in mancanza di una delibera approvata e pubblicata nei termini di legge, si applicano, ai sensi dell'art. 1, comma 169 della legge n. 296 del 2006, le aliquote vigenti nell'anno di imposta 2023;

RITENUTO, comunque, di diversare le aliquote dell'imposta municipale propria, già per l'anno 2024, utilizzando le fattispecie individuate nel decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 07 luglio 2023;

DATO ATTO che:

- l'articolo 53, comma 16 della legge 23.12.2000, n. 388, come sostituito dall'articolo 27, comma 8 della legge 28.12.2001, n. 448 prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF e le tariffe dei servizi pubblici locali, coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'articolo 1, comma 169 della legge 27.12.2006, n. 296 dispone che: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

VISTO l'articolo 151, comma 1 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 secondo cui gli enti locali, ispirando la propria gestione al principio della programmazione, deliberano il bilancio di previsione finanziario, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale, entro il 31 dicembre dell'anno precedente;

VISTO il decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'articolo 52 del decreto legislativo 15.12.1997, n. 446 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento generale delle entrate comunali approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 16.04.2007 e modificato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 30.09.2020;

VISTA, infine, la deliberazione della Giunta Comunale n. 74 del 28.08.2020 ad oggetto: "Imposta municipale propria (IMU). Designazione del funzionario responsabile";

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria ai sensi dell'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 così come sostituito dall'articolo 3, comma 1, lett. b) del decreto-legge 10.10.2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 07.12.2012, n. 213;

Con votazione resa in forma palese che dà il seguente risultato:

DI DELIBERARE

1. la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente deliberato e si intende integralmente ripetuta e trascritta;
2. di approvare, per l'anno 2024, le seguenti aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) riportate in corrispondenza di ciascuna fattispecie principale come individuate dall'articolo 2 del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 07 luglio 2023:
 - a) Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9: aliquota pari allo 0,4 per cento;
 - b) Fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari a zero;
 - c) Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D: aliquota pari allo 0,96 per cento;
 - d) Terreni agricoli: esenti ai sensi dell'articolo 1, comma 758, lett. d) della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
 - e) Aree fabbricabili: aliquota pari allo 0,96 per cento;
 - f) Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D): aliquota pari allo 0,96 per cento;
3. di approvare, altresì, nell'ambito della fattispecie principale di cui al precedente punto 2, lettera f), la seguente fattispecie personalizzata consistente nel riconoscimento, per l'anno 2024, di un'aliquota dell'imposta municipale propria (IMU) ridotta pari allo 0,76 per cento per l'abitazione locata in presenza di tutte le condizioni di seguito riportate:
 - Tipo di contratto: Locazione;
 - Categoria catastale dell'abitazione locata: A/2, A/3, A/4, A/5, A/6;
 - Durata del contratto di locazione non inferiore a mesi 48;
 - Il locatario non deve essere titolare di proprietà o altro diritto reale di godimento su immobili;
 - Destinazione d'uso: il locatario deve utilizzare l'abitazione locata come abitazione principale e non può esercitarvi alcuna attività ricettiva o attività di locazione breve di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24.04.2017, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 21.06.2017, n. 96;

4. di disporre l'assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6 della legge 27.12.2019, n. 160 e, pertanto, per l'anno 2024, verrà considerata abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata dando atto che, in caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione potrà essere applicata ad una sola unità immobiliare;
5. di provvedere alla trasmissione della presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, in esecuzione dell'articolo 13, comma 15 del decreto-legge 06.12.2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n. 214;

**IL SINDACO
PROPONE
AL CONSIGLIO COMUNALE**

Ravvisata l'urgenza della presente deliberazione;


Con votazione resa in forma palese che dà il seguente risultato:

DI DELIBERARE

6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267.

li 29 novembre 2023



**IL SINDACO
Dott. Giuseppe Guida**





Parere favorevole di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo n. 267/2000

li 29 novembre 2023

Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria
Dott. Gianpiero Cicalese









QUARTO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO : "Imposta municipale propria, approvazione aliquote per l'anno 2024". In questo caso invece abbiamo una variazione fermo restando che non abbiamo modificato l'aliquota che rimane sempre la stessa, pari allo 0,96 per le seconde abitazioni, le abitazioni principali chiaramente sono esenti, oggi quest'anno del 2023 è intervenuto un decreto che il decreto del ministero dell'Economia e delle finanze, il 7 luglio del 2023, che ha finalmente individuato delle fattispecie sulla base delle quali i comuni possono giustificare le aliquote, cose che fino a ieri non era possibile. Invece oggi con questo decreto i comuni hanno l'opportunità di andare ad applicare delle aliquote migliorative o peggiorative, a seconda dei casi, e diversificare quindi su determinate fattispecie la tassazione. Cosa abbiamo voluto fare in questo caso. Abbiamo voluto riconoscere un'agevolazione, quindi una riduzione dell'aliquota dallo 0,96 allo 0,76 per tutti i soggetti proprietari di seconde case che concedono in locazione ad altri soggetti, un'abitazione e che questa diventi per questi soggetti la propria abitazione principale e, all'interno della stessa, non deve essere assolutamente effettuata nessun tipo di attività commerciale, quindi nessun tipo di attività extralberghiera per intenderci. Ovviamente questo va nell'ottica di consentire o di incentivare i soggetti a dare in locazione delle abitazioni per soggetti che magari hanno famiglie numerose e non hanno la possibilità di trovare casa così come, fatto problematico più volte abbiamo dibattuto in questo Consiglio, i giovani che effettivamente hanno difficoltà a trovare casa. In questo caso ecco, riconosciamo una riduzione per coloro che si preoccupano anche di questo e quindi decidono di locare a soggetti una prima abitazione.

GUIDA: Accogliamo molto favorevolmente questa modifica, anche perché segue un'indicazione che avevamo cercato di dare negli anni passati, perché, appunto, come già ricordato, era stato oggetto di notevoli discussioni. Esprimiamo quindi un parere favorevole a questa iniziativa con la richiesta che essa non sia un fatto isolato rispetto alla problematica della residenzialità, ma esprima appunto una precisa politica che volge alla tutela delle dei residenti.

SINDACO: fatto isolato sicuramente non lo è, è quello che noi oggi possiamo fare da questa delibera e quindi abbiamo provveduto in tal senso. Come vi avevo già detto in passato, purtroppo questa opportunità non c'era, quindi le sollecitazioni che, seppur giuste, che abbiamo avuto anche dal gruppo di minoranza che erano condivisibili anche dal gruppo di maggioranza, che abbiamo avuto in passato, chiaramente non erano realizzabili perché non c'era ancora questo decreto che invece oggi ci consente di poter agire in questo modo. Il primo anno che viene definito questo decreto e noi ci siamo attivati immediatamente proprio per dare una risposta anche a queste esigenze che ci rendiamo conto, insomma, che sono importanti, per cui, in questo caso, è una delle prime azioni. Certamente faremo di tutto anche per poter mettere in campo tutta un'altra serie di iniziative che vanno in questa direzione. A questo punto si vota





Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
f.to Dott. Giuseppe Guida

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Alberto De Stefano

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune di Positano sul sito istituzionale del Comune all'indirizzo web www.comune.positano.sa.it il giorno 04.03.2024 con il numero⁵⁵³..... di Registro Generale delle Pubblicazioni per rimanervi quindici giorni consecutivi (articolo 124, comma 1 del d.lgs. n. 267/2000).

Dalla Residenza Comunale, li 04 marzo 2024

IL MESSO COMUNALE
f.to Enzo Rispoli

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 21.12.2023, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile con espressa e separata votazione (articolo 134, comma 4 del d.lgs. n. 267/2000).

Dalla Residenza Comunale, li 04 marzo 2024

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
f.to dott. Gianbattista Carrano

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

li 04 marzo 2024

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
opt. GIANBATTISTA CARRANO

